



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA AREA SANITA'

(Adottato con deliberazione n. 118 del 30.01.2025)

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Orario di lavoro dei Direttori di SC	3
Art. 3 – Articolazione orario di lavoro dirigenti	3
Art. 4 – Orario di lavoro e riposo giornaliero	5
Art. 5 – Lavoro notturno	6
Art. 6 – Riposo settimanale	6
Art. 7 – Recupero compensativo	6
Art. 8 – Pause	6
Art. 9 – Ferie e festività	7
Art. 10 – Ferie e riposo solidali	8
Art. 11 – Congedo per rischio radiologico	8
Art. 12 – Lavoro straordinario	9
Art. 13 – Recupero ore	9
Art. 14 – Riserva oraria per attività non assistenziali	9
Art. 15 – Servizio di Guardia	10
Art. 16 – Servizio di Pronta Disponibilità	12
Art. 17 - Contingenti minimi in occasione di scioperi	14
Art. 18 – Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari	14
Art. 19 – Disposizioni finali	15

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dirigenti dell'ASST FBF Sacco della Dirigenza Area Sanità di cui all'art 1 del CCNL del 23 gennaio 2024.

Art. 2 – Orario di lavoro dei Direttori di SC

1. I Direttori di SC assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio accertata con gli strumenti automatici aziendali in essere per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal vigente CCNL, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario dei Direttori di SC si considera articolato su 5 o 6 giorni con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 20 minuti. Gli stessi concordano preventivamente con le Direzioni Mediche di Presidio, per quanto di rispettiva competenza, le proprie assenze dal servizio, che le trasmettono successivamente all'SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Rilevazioni Presenze. Comunicano, inoltre, la pianificazione delle proprie attività istituzionali ed i giorni nonché gli orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
3. I Direttori di SS.CC. provvedono alla timbratura automatica al fine di documentare la loro presenza in servizio, ai fini medico-legali, calcolo delle ferie, assenze e congedi e per differenziare l'attività libero professionale intramuraria dall'attività istituzionale.
4. Ai Direttori di SS.CC. non si applicano le disposizioni del CCNL che prevedono assenze o congedi su base oraria.

Art. 3 – Articolazione orario di lavoro dirigenti

1. L'orario di lavoro dei Dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficacia raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziali a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
2. Nell'ambito delle 38 ore settimanali, 4 ore sono destinate ad attività non assistenziali quali la formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, nelle modalità previste anche in modalità FAD, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc., così come meglio disciplinate al successivo art. 14.
3. I dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Detto impegno è programmato mediante predisposizione, da parte del Direttore di SC, di un piano della turnistica mensile della propria struttura, monitorando mensilmente la compatibilità tra le ore effettuate e le attività assegnate ai propri dirigenti subordinati (assistenza in reparto, guardia, attività operatoria, attività ambulatoriale, pronta disponibilità, aggiornamento in sede e fuori sede ecc.), nel rispetto del C.C.N.L. vigente.
4. Il responsabile della struttura predispone con periodicità mensile un piano di lavoro che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare in conformità all'orario di lavoro settimanale (38 ore) e tenuto conto delle attività non

assistenziali. Il piano di lavoro mensile viene esposto in una sede nota all'interno del reparto e nelle sedi in cui i collaboratori svolgono la propria attività, di norma entro il 20 del mese precedente ovvero tramite invio di e-mail o con agende condivise. Tale programma viene trasmesso mensilmente alla Direzione Medica di Presidio competente. Il piano, nel rispetto delle esigenze organizzative e del mantenimento degli standard qualitativi dell'Unità Operativa, deve rispettare i criteri di equità e di proporzionalità e favorire la crescita professionale di tutti i Dirigenti della struttura.

5. La programmazione mensile di cui al comma 4, tiene conto prioritariamente delle esigenze organizzative della struttura, contemperate con le esigenze dei dirigenti, in materia di programmazione ferie, riposi, riposi compensativi, aggiornamento e formazione nonché per l'attività libero professionale.
6. I cambi dei turni del piano della turnistica mensile tra i dirigenti devono essere approvati dal Direttore di SC e inviati via e-mail alla DMP. Le Direzioni Mediche di Presidio comunicano al centralino le modifiche delle pronte disponibilità.
7. L'orario di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari con esclusione delle guardie e delle pronte disponibilità, è articolato su 5 gg/settimana sulla base di un calcolo giornaliero pari all'orario convenzionale di 7,36 ore.
8. L'orario di lavoro per l'attività pianificata è articolato nei giorni feriali tra le ore 7:30 e le ore 20.30 (fatte salve diverse esigenze della struttura di appartenenza da concordarsi con la Direzione aziendale) in base al piano di lavoro predisposto dal Direttore della SC. Il tetto massimo di ore lavorate è pari a 13 ore comprensivo del riposo psicofisico, per ogni giorno lavorativo, salvo comprovate esigenze contingenti e non preventivabili.
9. L'eventuale impiego orario ulteriore rispetto alle 38 ore settimanali (comprensive di quelle dedicate a formazione e aggiornamento professionale), è considerato ai fini del raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d. Lgs. n.502/92 e s.m.i. Esso, ai sensi dell'art. 27, c. 3 CCNL/2024, è definito annualmente, per ciascun dirigente come segue:
 - media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo destinate retribuzione di risultato, nettizzate delle risorse INAIL (rif. art. 75 comma 3) e dei residui del fondo per la retribuzione degli incarichi (rif. art. 72, comma 3, secondo periodo);
 - numero dei dirigenti in servizio all'1° gennaio dell'anno di riferimento (Tempo Determinato e Tempo Indeterminato) a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, con esclusione dei soli dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;
 - un valore divisore pari a 40.

Al fine di agevolare il calcolo complessivo, si riassume nella seguente formula l'applicazione dell'algoritmo di cui al comma 3 dell'art. 27:

$$\frac{\text{fondo risultato anno "n"} - \text{risorse INAIL anno "n"} + \text{residui fondo condizioni lavoro anno "n-1"}}{[\text{n. dirigenti 1.1 anno n}] \times 40}$$

Il contingente di cui sopra viene determinato ad inizio anno dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e comunicato a tutti i dirigenti interessati.

10. L'eventuale impegno orario ulteriore rispetto al calcolo mensile del debito orario, non programmabile, è soggetto alla successiva espressa approvazione da parte del dirigente responsabile, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di approvazione.
11. Il Direttore della SC (o Dirigente responsabile) valuterà l'eventuale eccesso orario entro il 20 del mese successivo e potrà autorizzare o negare anche singolarmente le ore in eccesso. Eventuali cancellazioni di ore in eccesso dovranno essere motivate e comunicate agli

interessati. L'azienda provvederà ad introdurre metodiche per evitare che le ore in eccesso non siano né approvate né negate.

12. Le ore maturate prima del 1° febbraio 2024 non saranno oggetto di recupero.
13. Per i dirigenti in servizio presso le SS.CC. il cui orario è articolato su 5 giornate lavorative, di norma, saranno previsti:
 - 104 riposi annui (52 sabati non lavorati, 52 domeniche) + festività.
14. Nel caso in cui il dirigente, preventivamente autorizzato, debba svolgere l'attività in diverse sedi aziendali, provvede ad effettuare le timbrature delle presenze in servizio all'inizio ed al termine dello stesso ed a documentare il periodo di itinere con apposito codice timbratura (inizio e fine itinere).
15. Le attività svolte al di fuori dell'ASST devono essere comunicate dal Dirigente al Direttore dell'SC o al Direttore Medico di Presidio, per quanto di rispettiva competenza, utilizzando per l'uscita la causale indicata dall'SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Ufficio Rilevazioni Presenze.
16. L'orario di lavoro effettuato, che verrà conteggiato sommando l'attività istituzionale comprensiva delle Guardie e delle eventuali validazioni mensili delle eccedenze orarie autorizzate mensilmente dal proprio direttore di SC nell'ambito della turnistica predisposta dallo stesso, all'interno dell'orario mensile elaborato dal Direttore SC concorre al monte ore lavorato, unitamente alle assenze riconosciute ed autorizzate.
17. Dal punto di vista amministrativo e contabile, il turno di guardia notturno s'intende riferito alla giornata di inizio turno.
18. I dirigenti devono segnalare le loro assenze, programmate con il Direttore di SC, indicando nell'apposita modulistica o attraverso il programma informatizzato, i periodi richiesti e le causali (ferie, aggiornamento, congedi, riposi compensativi ecc...).
19. Il sistema di rilevazione della presenza automatico è operativo e vincolante in ASST per tutti i dirigenti, sia per motivi di sicurezza medico-legali, a tutela del dipendente, sia per ragioni tecnico-organizzative (es. quantificazione aspettativa, malattie, ferie, permessi, ecc..) nonché per poter distinguere con il sistema informatizzato l'attività lavorativa istituzionale dalla libera professione intramuraria.

Art. 4 – Orario di lavoro e riposo giornaliero

1. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, c. 4 D.Lgs n. 66/2003, da calcolare su un periodo di 6 mesi.
2. I dirigenti non comandati in guardia attiva possono assolvere il debito orario giornaliero di massimo 12 ore tra le 7:30 e le 20.30 dei giorni feriali. Il limite orario minimo e continuativo di riposo tra un turno e l'altro nell'arco di un giorno è di 11h/24h, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.
3. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il dirigente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. Le ore dedicate allo svolgimento della Libera Professione intramuraria, ivi compresa la c.d. "*Area a pagamento*", durante la fruizione delle 11 ore di riposo non può comunque superare le 3 ore, purché siano garantite 8 ore continuative di riposo.

4. Le modalità di riposo nelle 24 ore sono finalizzate a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dipendenti e a prevenire il “rischio clinico”. A tal fine, si stabilisce che dopo l’effettuazione del servizio di guardia attiva notturna, al Dirigente deve essere garantita la fruizione immediata, in ambito diurno, di 11 ore di riposo obbligatorio e continuativo, salvo casi eccezionali per gravi e motivate esigenze di servizio.

Art. 5 – Lavoro notturno

1. Il lavoro notturno viene svolto dai dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Limitazioni al lavoro notturno sono determinate dalle disposizioni del D.Lgs. n. 532/1999, mentre altre tematiche sono disciplinate dal D.Lgs. n. 66/2003.
3. Nei casi di inidoneità al lavoro notturno, al dirigente deve essere garantito lo svolgimento della sua attività professionale sempre nell’ambito della disciplina di appartenenza.

Art. 6 – Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale ed è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, lo stesso deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in un giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura avendo riguardo delle esigenze di servizio e preferibilmente nella settimana successiva a quanto maturato; se correttamente programmato, può essere goduto anche in continuità con festività, o ferie o giorni non lavorati.
2. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Durante la giornata di riposo non è autorizzata alcuna attività libero professionale.

Art. 7 – Recupero compensativo

1. Fermo restando il rispetto del riposo settimanale di cui al precedente punto, la prestazione lavorativa effettuata nella giornata di sabato, domenica o altro giorno festivo, dà diritto al dirigente di effettuare un riposo compensativo, fermo restando il debito orario settimanale.

Art. 8 – Pause

1. Durante il turno di lavoro diurno, qualora la prestazione lavorativa ecceda il limite di 6 ore, il dirigente deve effettuare una pausa obbligatoria di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
2. La pausa di 30 minuti di cui al comma 1 è decurtata in automatico oltre le 6 ore di lavoro per tutto il personale dirigente e deve risultare dai sistemi di rilevazione della presenza (cartellino).
3. Qualora la prestazione di lavoro superi le 6 ore, nell’ambito della citata pausa di 30 minuti, il Dirigente ha la possibilità di fruire del servizio mensa. A tal riguardo l’ASST, in relazione al proprio assetto organizzativo, istituisce mense di servizio o, in alternativa, laddove non sia possibile, garantisce tale diritto con modalità sostitutive (ticket).
4. Nei Presidi Ospedalieri dove è presente il servizio mensa, l’accesso alla stessa è rilevato previa unica timbratura all’ingresso della mensa, anche ai fini della decurtazione dei 30 minuti

di pausa, ed è consentito nei giorni di effettiva presenza. L'accesso alla mensa determina la consueta trattenuta del costo del pasto vigente.

5. Considerato che la pausa è prevista per legge a garanzia del recupero psicofisico del lavoratore, l'attività continuativa senza interruzioni è possibile solo per eccezionali ed estemporanee esigenze di servizio per il dirigente operante nei seguenti servizi:

- blocco operatorio;
- anestesia e rianimazione;
- pronto soccorso.

Il dirigente può richiedere, con apposita modulistica, previa autorizzazione del Direttore sovraordinato di competenza, che venga calcolata nell'ambito del lavoro del giorno in via eccezionale, sulla base del D.lgs. n. 66/2003, solo una pausa di 10 minuti consecutivi. In tal caso, non verrà erogato il ticket sostitutivo del pasto.

6. Le uscite dal servizio per motivi personali devono essere debitamente timbrate e, nella fascia oraria 11.30-14.30 vengono considerate equipollenti, solamente per i primi 30 minuti, alla pausa di 30 minuti di cui al comma 1.

Art. 9 – Ferie e festività

1. Il Dirigente ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Nel caso in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su 5 giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. In caso di articolazione su 6 giorni, la durata è di 32 giorni. Ai dirigenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione, per i primi 3 anni, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre Pubbliche Amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione oraria su 5 giorni oppure 30 giorni in caso di articolazione su 6 giorni. I predetti periodi di ferie sono comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, c. 1 Legge 937/1977.
2. Nell'anno di assunzione o cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
3. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 937/1977. è altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
4. Al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo: 01.06 – 30.09 o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo: 15.06 – 15.09 al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Costituisce specifica responsabilità del Direttore di SC programmare, organizzare e fruire delle proprie ferie, e farle fruire alla propria equipe, in modo da garantire la continuità di servizio.
5. Le ferie sono da usufruirsi nell'anno. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile usufruire delle ferie nell'anno di competenza, esse dovranno essere usufruite nel 1° semestre dell'anno successivo.
6. La fruizione delle ferie, richiesta regolarmente tramite il sistema informatico aziendale, può essere ulteriormente rinviata al 2° semestre dell'anno successivo a quello di riferimento qualora sussistano eccezionali motivi non imputabili alla volontà del dipendente bensì a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie al dipendente entro il termine sopra indicato. Tali deroghe devono essere formulate in forma scritta e debitamente motivate dal Direttore di SC, ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria/Sociosanitaria.

7. Nel caso in cui le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto ad un rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto, ai sensi dell'art. 32, c. 12 CCNL Dirigenza Area Sanità del 23 gennaio 2024.
8. Le ferie sono altresì sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, da eventi luttuosi che diano luogo a permessi (art. 32, c.14 CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024).
9. Ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11 CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, ad eccezione del caso in cui le stesse non siano state godute per esigenze di servizio. In tale caso, le stesse sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di Legge e delle relative disposizioni applicative.
10. Ai sensi dell'art.32 comma 16 del CCNL 23.01.2024, l'Azienda, ovvero il Direttore di Struttura (Complessa, Dipartimentale e Semplice), entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, predispone il piano ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Inoltre, il Direttore di Struttura (Complessa, Dipartimentale e Semplice), è tenuto a dare riscontro ad ogni richiesta di congedo dei dirigenti il prima possibile e comunque, di norma, non oltre 10 giorni dall'inserimento della stessa nel sistema informatico.

Art. 10 – Ferie e riposo solidali

1. In base all'art. 34 del CCNL Dirigenza Area Sanità 19.12.2019, il dirigente può cedere su base volontaria e a titolo gratuito, in tutto o in parte, ad altro dirigente della stessa Azienda o Ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:
 - a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il dirigente deve necessariamente fruire ai sensi dell'art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
 - a) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 32, comma 6 CCNL Dirigenza Area Sanità.

Art. 11 – Congedo per rischio radiologico

1. Il congedo aggiuntivo per rischio radiologico, fissato in 15gg consecutivi da calendario, spetta al personale esposto a rischio radiologico di radiazioni e, trattandosi di riposo biologico, viene effettuato nell'anno solare di competenza in un'unica soluzione rimanendo assorbiti i riposi settimanali, compensativi e le festività ricadenti nel periodo.
2. Analogamente, viene riconosciuto un congedo aggiuntivo di 8gg consecutivi di calendario per il rischio dei gas anestesiológicos.

Art. 12 – Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo (Orario di lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti:
 - per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
 - in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità. In alternativa al pagamento, tali prestazioni possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi o recuperi orari, anche a giornata intera, da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi.
1. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
2. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in:
 - € 28,72 per lo straordinario diurno;
 - € 32,33 per lo straordinario notturno o festivo;
 - € 37,14 per lo straordinario notturno-festivo.
3. Le ore di cui al presente articolo non concorrono ad implementare il numero di ore di cui all'art. 3, c.10.

Art. 13 – Recupero ore

1. L'eccedenza oraria deve essere evitata con un'adeguata programmazione dell'orario di servizio dei dirigenti.
2. L'eventuale eccedenza oraria, debitamente autorizzata ed ulteriore rispetto al contingente annuale definito ai sensi dell'art. 3, è recuperata, anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative.
3. Il recupero avviene nell'anno di riferimento, ovvero entro i primi sei mesi dell'anno successivo.
4. Qualora al termine di questi ultimi sei mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stata possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi sei mesi. In nessun caso l'eccedenza oraria può essere remunerata.
5. L'eventuale debito orario accertato nel trimestre successivo darà luogo ad una decurtazione economica pari alla quota delle ore dovute, d'intesa con il Dirigente oppure ad una proporzionale riduzione dei giorni di ferie.

Art. 14 – Riserva oraria per attività non assistenziali

1. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, 4 ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali: aggiornamento professionale, ECM, partecipazione ad attività didattiche, ricerca finalizzata ecc...Tale riserva non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 33, c. 1, lett. a) CCNL

Dirigenza Area Sanità 23.01.2024 (assenze giornaliere retribuite). Tale riserva deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Il Dirigente deve perciò programmare, con congruo anticipo ed in condivisione con il Direttore responsabile della struttura, la fruizione di tale riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate, con la relativa durata.

2. L'ASST, con le procedure di budget può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle predette quattro ore, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
3. Il Direttore responsabile della struttura deve agevolare il corretto utilizzo dei permessi per aggiornamento e formazione come previsto dall'art. 45 del CCNL vigente. Eventuali dinieghi alle richieste pervenute dai dirigenti sanitari dovranno essere motivati e trasmessi agli interessati.

Art. 15 – Servizio di Guardia

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale, mediante:
 - a) Il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
 - a) la guardia di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
 - b) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee è previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio; esso deve riferirsi ad Unità operative/Servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente.
3. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. È fatto salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria).
4. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti, esclusi i direttori di struttura complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di guardia; in tal caso si applica il comma 5. I servizi di guardia devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti dell'équipe.
5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente:
 - a) all'interno dell'orario di lavoro, è stabilita:
 - in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo;
 - in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso.

Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe le indennità previste dall'art. 77, (Indennità per servizio notturno e festivo).

- b) Al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 27, comma 2 (Orario di lavoro dei dirigenti) è stabilita con i medesimi importi di cui alla lett. a) unitamente al recupero dell'orario eccedente.
6. Le guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 27, Comma 2 del CCNL (Orario di lavoro dei dirigenti), retribuibili ai sensi dell'art. 89 comma 3 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) non possono superare il 12% delle guardie notturne complessivamente svolte nell'Azienda o Ente nell'anno precedente.
 7. Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5.
 8. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del CCNL del 5.7.2006 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.
 9. Il turno di guardia non può superare le 12 ore continuative. In casi eccezionali per gravi e motivate esigenze di servizio può essere ammessa in deroga l'esecuzione di due turni notturni consecutivi, in seguito ai quali deve comunque essere garantito al Dirigente un riposo continuativo di 24 ore. La guardia notturna non deve essere preceduta da nessuna ora di assistenza diurna. È possibile frammentare le guardie festive in due turni di 6h ciascuno, in casi eccezionali e debitamente motivati dal Direttore di SC congiuntamente con le Direzioni Mediche di Presidio. Il compenso previsto in tali casi è pari al 50% di quanto previsto dall'art. 29, c. 5 CCNL 23.01.2024 Dirigenza Area Sanità.
 10. Gli eventuali sforamenti del turno di guardia entro i 30 minuti, in entrata e/o in uscita, vengono conteggiati in automatico come orario di servizio, dato che consentono il riposo di 11 ore previsto. Gli eventuali eccezionali sforamenti oltre i 30 minuti in uscita, devono essere autorizzati dal Direttore SC e vengono retribuiti, se autorizzati, come lavoro straordinario.
 11. Il medico di guardia, laddove l'organizzazione e la tipologia del turno (interdivisionale e/o di reparto) lo consentissero, qualora usufruisca del servizio mensa non avrà alcuna decurtazione dell'indennità di guardia. In tale caso, i 30 minuti della pausa sono da intendersi aggiuntivi al normale debito orario del Dirigente. Nel caso in cui il medico di guardia si recasse in mensa e l'orario reso non risultasse superiore di almeno 30 minuti al turno previsto, sarà considerato in debito orario per la parte di minutaggio mancante.
 12. Sono individuati in sede aziendale, mediante predisposizione di apposito piano da presentare alle OO.SS., i particolari servizi ove è necessario assicurare la presenza dei dirigenti dell'area medica e sanitaria nell'arco delle 24 ore, mediante articolazione dei turni di guardia.
 13. Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 23.01.2024 Area Sanità, l'Organismo paritetico aziendale propone il protocollo per richiedere l'esonerabilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni di età anagrafica ai turni notturni di guardia e pronta disponibilità.

Art. 16 – Servizio di Pronta Disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all'inizio di ogni anno, dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo comma 3 - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore e va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, nonché alla giornata del sabato come da confronto regionale di cui al verbale del 09.12.2024. Due turni di PD da 12 ore sono ammessi anche nella giornata del sabato. Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Nei servizi di anestesia e nelle unità operative di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente. Il servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i Dirigenti della stessa Unità Operativa per la quale il servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche. Nei servizi ospedalieri il Dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa. Possono essere emanate linee di indirizzo regionale che individuino le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente.
4. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o nella giornata di sabato spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
5. In caso di chiamata, l'attività è compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (Lavoro straordinario) salvo che il dirigente richieda il recupero orario, consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.
6. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Ferma restando la necessità di tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni, anche attraverso un percorso di graduale superamento del servizio di pronta disponibilità sostitutivo, sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, comma 2, secondo periodo (Servizio

di guardia) e servizi di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 66/2003.

7. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 3,00 lorde.
8. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
9. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).
10. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare del personale dipendente, qualora si ravvisasse l'esigenza di razionalizzare ed ottimizzare l'attività istituzionale con il servizio di pronta disponibilità, previa informativa alla OO.SS. di riferimento, l'Azienda potrà apportare parziali adattamenti del servizio di pronta disponibilità.
11. Il Servizio di Pronta Disponibilità è caratterizzato dall'immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel più breve tempo possibile (mediamente entro il termine di 30 minuti) ed è organizzato in base al piano annuale delle Pronte Disponibilità, da presentare alle OO.SS. ad inizio di ogni anno.
12. Il Piano ha la finalità di garantire la continuità assistenziale secondo gli standard qualitativi per l'assistenza ospedaliera previsti dalle leggi nazionali (D.M. 70/02.04.2015) e regionali (DGR 1046/2018).
13. Nel piano viene indicato il personale necessario per l'attività dei reparti o dei laboratori, per le urgenze mediche o chirurgiche nei giorni feriali notturni e festivi diurni e notturni.
14. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa con le eccezioni previste nel successivo paragrafo, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
15. La pronta disponibilità dà diritto ad un'indennità di € 36,00 lorde per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orario di minore durata – che comunque non possono inferiori a 4 ore – l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%.
16. Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui all'art. 15 del presente regolamento; nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa.
17. In caso di chiamata, l'attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 CCNL Dirigenza Area Sanità del 23.01.2024 o, su richiesta dell'interessato, come

recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

18. Qualora il dipendente durante il turno di pronta disponibilità effettui o riceva delle chiamate da remoto tramite centralino, ha diritto alla remunerazione, previa presentazione di idonea documentazione (dal Responsabile dei servizi di centralino). Se la chiamata telefonica non determina il raggiungimento dello stabilimento, ma si limita al solo consulto telefonico, la stessa dà luogo a un credito orario con relativa remunerazione e interruzione del riposo di 11 ore: da 1 a 3 chiamate per turno, si riconosce 1 ora; da 4 a 6 chiamate si riconoscono 3 ore, da 7 a 9 chiamate 6 ore, sopra le 9 chiamate è riconosciuto l'intero orario di 12 ore.
19. Per ottenere il riconoscimento del credito orario e della relativa remunerazione, il Dirigente dovrà inviare via e-mail all'ufficio rilevazioni presenze apposita modulistica (all. 1) attestante l'effettuazione delle chiamate da remoto, entro 7 giorni dalla fine del turno.
20. In caso di necessità e particolari condizioni di lavoro in specifiche U.O. o Dipartimenti, potranno essere concordate con le OO.SS., nel rispetto del CCNL, parziali adattamenti del servizio di Pronta Disponibilità.
21. I Piani Guardia e PD sono annuali e vengono presentati nell'ambito dell'informativa alle OO.SS. e pubblicati sempre aggiornati sull'intranet aziendale. Eventuali modifiche devono essere presentate alle OO.SS. Mediante informativa.

Art. 17 - Contingenti minimi in occasione di scioperi

1. Si fa espresso rinvio alla Legge n. 146/1990 recante *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia del diritto delle persone costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”*.
2. In particolare, rientrano nei contingenti di personale addetto ai servizi pubblici essenziali le risorse umane necessarie per garantire l'assistenza minima durante i turni di guardia e pronta disponibilità diurne festive oltre che l'erogazione delle terapie salvavita.

Art. 18 – Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari

1. Ai sensi dell'art. 34 CCNL Dirigenza Area Sanità del 23.01.2024, il Dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore retribuite all'anno solare, per particolari motivi personali o familiari, nel limite del debito orario giornaliero. Tali permessi non devono essere documentati ma motivati (motivi personali o familiari). La motivazione resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
2. Il dipendente, comunque, ha un interesse primario a giustificare tale richiesto nel modo più ampio possibile in quanto, ai sensi della disposizione contrattuale sopra richiamata, il datore di lavoro non è obbligato a concedere il permesso, potendo, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenuti prevalenti rispetto all'interesse del lavoratore evidenziato nella domanda (parere ARAN CSAN8 del 03/08/2018, in analogia alle disposizioni contenute nel CCNL/2018 Comparto).
3. La richiesta dei suddetti permessi viene quindi inserita nel programma per la gestione del personale, con l'indicazione della motivazione dell'assenza (motivi personali o familiari). L'eventuale diniego deve essere motivato da parte del responsabile (condizioni organizzative).

4. Il Dirigente può inoltre usufruire di assenze giornaliere retribuite, da documentare, come concorsi od esami, lutto, matrimonio in base a quanto previsto dall'art. 36 CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Le violazioni in materia di orario di lavoro, di cui alle disposizioni di legge, contratti collettivi ed al presente regolamento, ivi comprese le attestazioni non veritiere di presenza in servizio, costituiscono oggetto di valutazione nelle competenti sedi disciplinari. Le inosservanze delle presenti norme regolamentari, in materia di programmazione, vigilanza e controllo, dei Responsabili di cui all'art. 2, costituiscono altresì oggetto di valutazione in sede di verifica dell'incarico ricoperto.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia al CCNL Dirigenza Area Sanità e normativa in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del contratto e sostituisce, nelle materie dal medesimo disciplinate, tutti i precedenti accordi stipulati.